

CITTA' DI ANGUILLARA SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ZONE

A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Approvato con Delibera di C.C. n. 52 del 07/12/2022

Art. 1 Oggetto e Finalità

- a) Il presente regolamento disciplina la circolazione, la sosta e la fermata all'interno delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) del Comune di Anguillara Sabazia, individuate e determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del Codice della Strada, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
- b) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati dalle Ditte o Enti presso di cui i soggetti dipendono o delle quali gli stessi sono proprietarie o soci.

Art. 2 Classificazione delle zone

- a) Si definisce Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), ai sensi dell'art. 3, comma 1, voce 54, del D.Lgs. 285/1992, l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli.
- b) Nel territorio comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n.179 del 21/11/2022, sono state individuate 3 zone soggette alla disciplina del presente regolamento:
 - 1) Zona 1 La Valle;
 - 2) Zona 2 Castello;
 - 3) Zona 3 Lago di Martignano (con ulteriore area di maggiore salvaguardia denominata "Zona Rossa").

Art. 3 Modalità di accesso e circolazione all'interno delle zone a traffico limitato

- a) Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre, di ogni anno, l'accesso alle Z.T.L. del Comune di Anguillara Sabazia è interdetto a tutti i conducenti di veicolo a motore sprovvisti del relativo permesso.
- b) Sono previste le seguenti categorie di permessi:
 - permessi a lungo termine, con durata non inferiore a sei mesi e massimo 12 mesi;
 - permessi temporanei, a seconda delle necessità, per determinati orari o giornalieri fino ad un massimo di 30 giorni.
- c) I permessi rilasciati dovranno essere apposti in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.
- d) I veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli privi di abitacolo chiuso), sono esonerati dall'esposizione del contrassegno medesimo. Resta fermo l'obbligo per il conducente di esibire idoneo titolo agli organi di Polizia, in caso di controllo.
- e) Nella Zona 2, vista la peculiare conformazione viaria, non è consentito l'accesso ai veicoli ingombranti. Per autocarri, con massa superiore a 3,5 t, potranno essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto di itinerari e condizioni imposte dalla Polizia Locale.
- f) Nel caso in cui i varchi di accesso alle zone a traffico limitato vengano sorvegliati automaticamente a mezzo di sistemi informatizzati, i dati dei veicoli autorizzati dovranno essere inseriti nel relativo database.
- g) La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Art. 4 Transito e sosta all'interno delle zone a traffico limitato – Categorie ammesse con esposizione del contrassegno a lungo termine

a) Al fine di conseguire i risultati individuati nel miglioramento della sicurezza stradale, nella

tutela della salute e della qualità della vita, all'interno della Z.T.L. possono circolare ed, eventualmente, sostare con apposito contrassegno valido, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui agli articoli seguenti:

4.1 Residenti (sosta e transito)

- a) I residenti anagrafici (con riferimento alle sole persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche), titolari di patente di guida e che abbiano nella loro disponibilità, a qualsiasi titolo, un veicolo, possono circolare nelle varie vie ricomprese all'interno delle rispettive zone a traffico limitato e sostare, se non si dispone di posto auto privato, negli appositi spazi delimitati, previa esposizione del contrassegno rilasciato dal Comando della Polizia Locale. Ai possessori di posto auto privato saranno rilasciati esclusivamente permessi di transito.
- b) In considerazione della limitata disponibilità di spazi per la sosta relativamente alla Zona 1 e Zona 2, identificate all'art.2 del presente Regolamento, sarà rilasciato nr. 1 (uno) permesso di sosta e transito per i veicoli e nr. 1 (uno) permesso di sosta e transito per ciclomotori/motoveicoli a due ruote, per ogni nucleo familiare residente nella Z.T.L..
- c) Esclusivamente per la Zona 3, a ciascuna famiglia residente potrà essere rilasciato un numero di permessi pari ai veicoli in uso alla stessa, con sosta consentita esclusivamente negli spazi destinati al parcheggio di pertinenza dell'abitazione. Per consentire l'accesso alla Z.T.L. per amici e parenti in visita, verrà attribuito un codice identificativo per ogni unità abitativa che gli ospiti, in caso di controlli all'interno della Z.T.L., saranno tenuti a comunicare agli organi preposti ai controlli. L'accesso agli ospiti è strettamente limitato al percorso necessario per il raggiungimento dell'unità abitativa e la sosta è consentita esclusivamente negli spazi destinati al parcheggio di pertinenza dell'abitazione. Ciascun titolare dell'unità abitativa è tenuto altresì ad inviare, all'indirizzo e-mail uff.vvuu@comune.anguillara-sabazia.roma.it, entro il giorno 15 del mese successivo, l'elenco delle targhe dei propri ospiti specificando il giorno e l'orario di accesso alla Z.T.L..

4.2 Domiciliati (sosta e transito)

- a) Le persone domiciliate all'interno delle Z.T.L., non residenti nel Comune di Anguillara Sabazia, (con riferimento alle sole persone fisiche e con esclusione delle persone giuridiche), titolari di patente di guida e che abbiano nella loro disponibilità, a qualsiasi titolo, un veicolo, possono circolare nelle varie vie ricomprese all'interno delle rispettive zone a traffico limitato e sostare, se non si dispone di posto auto privato, negli appositi spazi delimitati, previa esposizione di apposito contrassegno rilasciato dal Comando della Polizia Locale.
- b) Per domiciliato si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, su un'abitazione, regolarmente registrato.
- c) Il rilascio del permesso e del relativo contrassegno per la suddetta categoria è sottoposto alla valutazione, caso per caso, del Comandante della Polizia Locale, previa esibizione di documentazione che comprovi l'effettiva dimora abituale nella Z.T.L..
- d) In considerazione della limitata disponibilità di spazi per la sosta relativamente alle zone identificate all'art.2 del presente Regolamento, come Zona 1 e Zona 2, sarà rilasciato un permesso di sosta e transito per veicoli e un permesso di sosta e transito per ciclomotori/motoveicoli a due ruote, per ogni nucleo familiare domiciliato nella Z.T.L..
- e) Esclusivamente per la Zona 3, a ciascuna famiglia domiciliata potrà essere rilasciato un numero di permessi pari ai veicoli in uso alla stessa, con sosta consentita esclusivamente negli spazi destinati al parcheggio di pertinenza dell'abitazione. Per consentire l'accesso alla Z.T.L. ad amici e parenti in visita, verrà attribuito un codice identificativo per l'unità abitativa che gli ospiti, in caso di controlli all'interno della Z.T.L., sono tenuti a comunicare agli organi preposti ai controlli. L'accesso agli ospiti è strettamente limitato al percorso necessario per il raggiungimento dell'unità abitativa e la sosta è consentita esclusivamente negli spazi destinati al parcheggio di pertinenza dell'abitazione. Ciascun titolare dell'unità abitativa è tenuto altresì ad inviare, all'indirizzo e-mail uff.vvuu@comune.anguillara-sabazia.roma.it, entro il giorno 15 del mese successivo, l'elenco delle targhe dei propri ospiti specificando il giorno e l'orario di accesso alla Z.T.L..

4.3 Titolari di diritto di godimento su immobili, non utilizzati come dimora abituale (transito)

a) Possono accedere all'interno dell'area Z.T.L. i veicoli utilizzati dai proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di appartamenti di civile abitazione, di garage, di cantine, ecc e regolarmente fruite, comprovate mediante esibizione di copia autentica dell'atto, non concessi a qualsiasi titolo, in uso a terzi e occupati non in maniera stabile. Indipendente dal numero di locali che si hanno in disponibilità sarà rilasciato n. 1 (uno) permesso di accesso alla Z.T.L. e, se non si dispone di posto auto privato, che consente, altresì, la sosta in prossimità dell'immobile, per il tempo strettamente necessario ad eseguire eventuali operazioni di carico e scarico. Tale permesso avrà una durata corrispondente a quella del contratto di locazione, comodato o altra natura e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi e massimo 12 mesi.

4.4 Attività commerciali, professionali e/o produttive di beni e servizi, associazioni culturali (sosta e transito)

- a) Nella Zona 1 e nella Zona 2, ai professionisti, anche in forma associata, ai titolari di attività commerciali, agli agricoltori, allevatori, ai pubblici esercizi, ai circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande e, in genere, alle attività di produzione di beni e servizi, alle associazioni culturali aventi sede operativa all'interno delle Z.T.L., è concesso n. 1 (uno) permesso per transito e sosta, per un massimo n. 1 (uno) veicolo per ciascuna impresa operativa e funzionante esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali.
- b) Nella Zona 3, ai professionisti, anche in forma associata, ai titolari di attività commerciali, agli agricoltori, allevatori, ai pubblici esercizi, ai circoli privati abilitati alla somministrazione di alimenti e/o bevande e, in genere, alle attività di produzione di beni e servizi, ed altresì ai dipendenti delle suddette attività, in forza di regolare contratto, alle associazioni culturali aventi sede operativa all'interno delle Z.T.L., è concesso n. 1 (uno) permesso per transito, senza limite numerico in considerazione che la sosta/parcheggio è permesso esclusivamente nelle aree private di pertinenza.
- c) Nella Zona Rossa, all'interno della zona 3, è consentita la sosta ed il transito dei veicoli utilizzati dai chioschi/attività commerciali ivi ubicate e dai rispettivi dipendenti per un massimo di 5 permessi ad attività.

4.5 Veicoli per assistenza malati e non autosufficienti (sosta e transito)

a) Possono accedere e sostare all'interno delle Z.T.L. i veicoli utilizzati per accompagnare o prelevare persone non autosufficienti, i veicoli di parenti o altri soggetti che effettuano assistenza domiciliare, previa presentazione di apposita domanda corredata dalla certificazione medica attestante lo stato di effettiva necessità di assistenza; sarà rilasciato un solo permesso di sosta e transito per persona bisognosa, fatta eccezione per la Zona 3 dove i permessi di transito potranno essere anche in numero superiore a n. 1 (uno).

Art. 5 Transito e sosta all'interno delle zone a traffico limitato – Categorie ammesse con esposizione del permesso di circolazione temporanea

- a) Hanno diritto all'ottenimento del permesso temporaneo, previo presentazione di idonea istanza, con validità giornaliera o mensile, per il transito, esclusivamente all'interno della Z.T.L. individuata, e sosta senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale, per il periodo strettamente necessario alle operazioni, le categorie sotto elencate:
- 1. Lavori edili/artigiani: Alle Imprese o Ditte operanti nel settore edilizio o dell'artigianato è rilasciato un permesso temporaneo di sosta e transito per il tempo strettamente necessario allo scarico e carico delle attrezzature, dei materiali e delle merci. Il permesso è relativo esclusivamente a veicoli autorizzati al trasporto di cose e dovrà indicare, come periodo di validità, la data di effettivo termine dei lavori. All'atto della richiesta al Comando di Polizia Locale, gli interessati dovranno documentare, tra l'altro, i titoli abilitanti ai lavori o, in caso di attività edilizia

libera ogni elemento informativo utile a provare l'intervento da realizzare. Nel caso di cantieri edili, il permesso temporaneo sarà rilasciato con validità pari alla durata dei lavori.

- 2. Veicoli adibiti al servizio traslochi: ai veicoli impiegati per operazioni di trasloco è rilasciato un permesso temporaneo di sosta e transito per il tempo strettamente necessario all'intervento.
- 3. Manifestazioni, mercati ed eventi: In occasione di manifestazioni ed iniziative regolarmente autorizzate, e di svolgimento di mercati o altre attività rivolte al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle necessità organizzative. Per tali attività è concesso un permesso di solo transito e di sosta per un tempo non superiore ad 1 (una) ora e per un massimo n. 1 veicolo per ogni impresa operativa e funzionante (esclusivamente per le operazioni di carico e scarico merci, attrezzature, materiali).
- 4. Cerimonie religiose e laiche: i veicoli al seguito di cerimonie religiose e civili (matrimoni e battesimi) possono accedere alla Z.T.L. richiedendo apposita preventiva autorizzazione al Comando di Polizia Locale (almeno 10 giorni prima della data della celebrazione). L'autorizzazione, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'orario della durata della cerimonia, consentirà l'accesso esclusivamente ad una vettura per gli sposi, o altro veicolo destinato alla cerimonia, con sosta negli stalli adibiti a parcheggio se presenti, ed il solo accesso ad una vettura destinata al trasporto delle persone con limitate capacità di deambulazione o con esigenze specifiche. Sarà concessa l'autorizzazione a vetture di ingombro consono agli spazi di manovra che caratterizzano il centro storico della Città.
- 5. Attività foto-cinematografiche: ai veicoli utilizzati per servizi fotografici, emittenti televisive, riprese cinematografiche verranno rilasciati permessi di transito e sosta, per il tempo strettamente necessario all'intervento.
- 6. Veicoli utilizzati dai pescatori sportivi (Zona 3): limitatamente alla Z.T.L. Lago di Martignano, previa istanza, potranno essere rilasciati permessi di sosta e transito, con validità giornaliera, ai pescatori sportivi in possesso di regolare licenza; la sosta sarà consentita nella Zona Rossa per un massimo di 10 (dieci) volte nel corso dell'anno solare.

Art. 6 Categorie ammesse senza rilascio di contrassegno o permesso temporaneo

- a) Sono autorizzati ad accedere alla Z.T.L. senza l'obbligo di esposizione di permesso o di contrassegno, solo per il tempo necessario a svolgere le mansioni cui sono preposti, previa comunicazione delle targhe al Comando di Polizia Locale competente, all'indirizzo e-mail uff.vvuu@comune.anguillara-sabazia.roma.it, le seguenti categorie:
- 1. Veicoli di servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Protezione Civile e Guardie Eco-zoofile;
- 2. Veicoli dei Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso, ambulanze e vigilanza notturna;
- 3. Veicoli impiegati per la pulizia delle strade e per la raccolta dei rifiuti;
- 4. Veicoli addetti ai servizi di manutenzione stradale, segnaletica, impianti d'illuminazione, rete fognaria e idrica (Acea) solo per interventi specifici nell'area in oggetto, con dicitura stampata esternamente al veicolo;
- 5. Veicoli di proprietà dell'Amministrazione;
- 6. Veicoli operativi dell'ARPA, ASL, Croce Rossa, Enel, Poste Italiane, solo per interventi specifici nell'area in oggetto;
- 7. Auto funebri per trasporto feretri;
- 8. Velocipedi;
- 9. Veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie, con l'esposizione del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per di esecuzione del Codice della Strada;
- 10. Ai medici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, ai pediatri ed alle ostetriche, nonché ai Medici Veterinari che hanno necessità di accedere alla Z.T.L. per "visite domiciliari urgenti", è concessa la possibilità di poter circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il contrassegno loro rilasciato dai rispettivi ordini professionali;
- 11. Consegna medicinali e bombole di ossigeno;
- 12. Taxi e NCC potranno accedere alle Z.T.L. ed effettuare esclusivamente fermate per il

tempo strettamente necessario alla salita e alla discesa dei clienti a condizione di non creare intralcio, previa presentazione di licenza in corso di validità;

- 13. Ministri del culto di ogni religione chiamati in circostanze eccezionali (decessi, cerimonie ufficiali), veicoli dei funzionari religiosi che hanno il luogo di culto all'interno delle Z.T.L.;
- 14. Carro attrezzi;
- 15. Veicoli a propulsione elettrica o ibrida, previo altresì invio di copia del libretto di circolazione:
- 16. Veicoli per le consegne a domicilio è concesso il solo permesso temporaneo di accesso e sosta in prossimità per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della consegna;
- 17. Strutture ricettive: ai titolari/gestori di strutture ricettive con sede all'interno della Z.T.L. è concesso fino ad un massimo di n. 1 permesso per la circolazione e sosta dei veicoli di proprietà o nella propria disponibilità, adibiti a trasporto persone, e da utilizzare per esigenze connesse all'attività. Agli ospiti di strutture ricettive ricadenti nella Z.T.L. verrà rilasciata un permesso temporaneo per il transito e la sosta, per un tempo non superiore a 30 minuti, nei pressi della struttura nel rispetto delle norme del Codice della strada. Tale permesso sarà rilasciato, per la durata del soggiorno, su richiesta del titolare/gestore della struttura ricettiva previa comunicazione, al Comando Polizia Locale, almeno **5 giorni prima** della data del soggiorno, secondo le modalità previste dal presente regolamento, delle targhe dei veicoli da autorizzare dei clienti alloggiati presso le proprie strutture che dovranno in ogni caso risultare registrati nelle relative schede compilate ai sensi delle disposizioni in materia previste dal TULPS. Esclusivamente per la Zona 3, a ciascuna attività ricettiva, potrà essere rilasciato un numero di permessi pari ai veicoli degli ospiti.
- 18. Artigiani e Ditte che effettuano interventi professionali, di pronto intervento o a domicilio, opportunamente documentati, nelle zone a traffico limitato, è concesso il solo permesso temporaneo di accesso e sosta in prossimità dei luoghi di lavoro, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento. Per interventi che non si esauriscono nell'arco della giornata è previsto il rilascio del permesso temporaneo, come riportato all'art 5 a) 1.

Art. 7 Modalità di rilascio del contrassegno per permessi a lungo termine

- a) Il contrassegno, per il permesso a lungo termine per un periodo massimo di 12 mesi, verrà rilasciato agli aventi diritto riportati all'art. 4;
- b) Il rilascio avverrà a seguito di presentazione di idonea richiesta, utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Anguillara Sabazia nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
- c) La domanda per la richiesta del contrassegno, una volta compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata al Comune di Anguillara Sabazia, corredata dagli eventuali allegati, utilizzando una delle seguenti modalità:
 - consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Anguillara Sabazia, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
 - invio tramite posta elettronica certificata polizia.anguillara@pec.it.
 - relativamente alla Zona 1 e alla Zona 2, qualora venga istituita un'apposita piattaforma questa costituirà l'unico canale di inoltro della documentazione per l'ottenimento del permesso e del relativo contrassegno.
- d) Il rilascio del contrassegno dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza a cura del Comando di Polizia Locale, presso i cui uffici potrà essere ritirato; qualora venga istituita una apposita piattaforma per la Zona 1 e la Zona 2 questa costituirà altresì l'unico canale per il rilascio del contrassegno stesso.
- e) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il Comando di Polizia Locale potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa. Il termine di 30 giorni entro i quali l'ufficio deve provvedere al rilascio decorreranno dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
- f) Il veicolo per il quale si richiede il permesso deve avere la documentazione in regola con le norme del Codice della Strada (il Comando di Polizia Locale effettuerà controlli a campione).

- g) Il rilascio del permesso e del relativo contrassegno è subordinato al pagamento di una tariffa stabilita con apposita Delibera di Giunta Comunale, da effettuarsi tramite pagamento elettronico al momento del ritiro presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Nel caso in cui per la Zona 1 e la Zona 2 venga istituita un'apposita piattaforma il pagamento sarà effettuato mediante il portale dedicato.
- h) I contrassegni sono validi esclusivamente per i veicoli comunicati all'atto di presentazione dell'istanza, per un periodo non superiore ai 12 mesi e devono essere rinnovati con formale istanza da presentare almeno entro 30 giorni dalla scadenza.
- i) I contrassegni decadono automaticamente per il venir meno dei requisiti e delle condizioni per il loro rilascio, nel caso di decesso del titolare o alla scadenza indicata sul permesso medesimo.
- j) È fatto obbligo ai titolari di comunicare al Comando di Polizia Locale, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle cause di cui sopra, il venir meno dei requisiti e condizioni e di restituire al Comando stesso il contrassegno non più valido.
- k) In caso di decadenza accertata d'ufficio o di scadenza del termine di validità, l'autorizzazione verrà disabilitata senza alcun obbligo in capo agli uffici di darne comunicazione all'interessato.
- m) In caso di variazione dei veicoli associati, di smarrimento o di deterioramento del contrassegno a lungo termine il titolare dovrà darne comunicazione utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale dell'Ente.
- n) In caso di temporanea sostituzione del veicolo per riparazioni o per cause di forza maggiore il titolare del permesso dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale la targa del veicolo sostitutivo che verrà associato al contrassegno rilasciato per un periodo non superiore ai 30 giorni.

Art. 8 Modalità rilascio del permesso temporaneo

- a) Il permesso temporaneo verrà rilasciato agli aventi diritto, riportati all'art.5, con validità giornaliera o mensile, secondo le specifiche modalità ed indicazioni fornite in fase di rilascio da parte del Comando di Polizia Locale in accordo a quanto stabilito dal presente regolamento.
- b) Il rilascio avverrà a seguito di idonea richiesta utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Anguillara Sabazia nell'apposita sezione dedicata alla modulistica.
- c) La domanda per la richiesta del permesso temporaneo, una volta compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata al Comune di Anguillara Sabazia, corredata dagli eventuali allegati, utilizzando una delle seguenti modalità:
 - consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Anguillara Sabazia, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
 - invio tramite posta elettronica certificata polizia.anguillara@pec.it.
 - relativamente alla Zona 1 e alla Zona 2, qualora venga istituita un'apposita piattaforma questa costituirà l'unico canale di inoltro della documentazione per l'ottenimento del permesso.
- d) Il permesso temporaneo potrà avere durata massima di 30 giorni ed il suo rilascio è subordinato al pagamento di una tariffa, stabilita con apposita Delibera di Giunta Comunale, da effettuarsi tramite pagamento elettronico al momento del ritiro presso il Comando di Polizia Locale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Nel caso in cui per la Zona 1 e la Zona 2 venga istituita un'apposita piattaforma il pagamento sarà effettuato mediante il portale dedicato.
- e) Le domande per la richiesta del permesso temporaneo devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data di accesso alla Z.T.L..
- f) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il Comando di Polizia Locale potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa.
- g) Il veicolo per il quale si richiede il permesso deve avere la documentazione in regola con le norme del Codice della Strada (il Comando di Polizia Locale effettuerà controlli a campione).
- i) Il permesso sarà valido esclusivamente per il veicoli comunicato all'atto di presentazione dell'istanza e per periodo indicato sul permesso stesso.

Art. 9 Accesso occasionale

a) In assenza dei requisiti per la richiesta del contrassegno per l'accesso a lungo termine o del

permesso temporaneo, per comprovati motivi di necessità ed urgenza, valutati di volta in volta dal Comando della Polizia Locale, potranno essere rilasciati permessi temporanei di breve durata per l'accesso nelle Z.T.L. secondo le modalità indicate all'art. 7.

b) Eventuali transiti occasionali con veicoli privi di contrassegno o permesso temporaneo, per motivate situazioni di urgenza, potranno essere regolarizzati entro 5 giorni dall'avvenuto transito dandone comunicazione al Comando della Polizia Locale, dietro presentazione della documentazione idonea a giustificare il transito. L'eventuale regolarizzazione dell'accesso è subordinata al pagamento dell'importo per il rilascio stabilito, così come individuato da apposita Delibera di Giunta Comunale, maggiorato dell'importo di euro 5,00.

Art. 10 Sanzioni

- a) Chiunque, titolare di regolare contrassegno o permesso temporaneo, faccia uso improprio e/o non provveda tempestivamente a comunicare al Comando di Polizia Locale di Anguillara Sabazia la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, fermo restando l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento.
- b) Chiunque titolare di contrassegno e/o permesso temporaneo ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo visibile sul cruscotto del veicolo. L'uso del permesso su altro veicolo, o l'esposizione di fotocopie, comporta la sospensione del permesso per il periodo di validità dello stesso. Tale violazione è soggetta altresì alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada in caso di mancanza di autorizzazione.
- c) Il Comando della Polizia Locale provvede alla verifica a campione dei requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 11 norme finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e/o norme regolamentari in contrasto con il presente disciplinare. Le autorizzazioni al transito ed alla sosta già rilasciate ed in corso di validità restano valide fino alla loro scadenza.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dal 01/01/2023.